

DECRETO 9 luglio 2012.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1968, n. 237 concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni, concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 Novembre 1992, n. 276, recante regola-

mento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 novembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 12 gennaio 2012, n. 9, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2011;

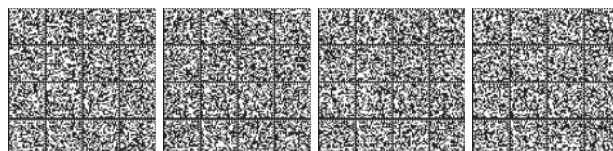
Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2012 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 4312 del 24 febbraio 2012 che definisce gli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2012;



Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 466,17.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 854,98.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2011 in € 112,61 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, e in € 82,89 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, con

decorrenza dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2011 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 106,22 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane confermata in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è prevista un'indennità di € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2012.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della salute

BALDUZZI

*p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

il Vice Ministro delegato

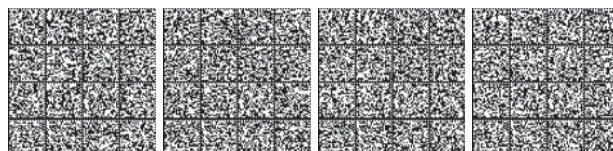
GRILLI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2012

*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 243*



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2012

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 466,17		Indennità spettante nella misura massima di € 854,98 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	156,8	112,79	286,15	216,38
VITELLONE maschio..... femmina	// 308,62	141,95 226,94	// 570,23	234,51 429,87
MANZO maschio	//	159,6	//	234,51
femmina	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	466,17 398,43	357,9 336,85	854,98 734,72	648,38 617,93
TORO.....	136,41	//	224,81	//

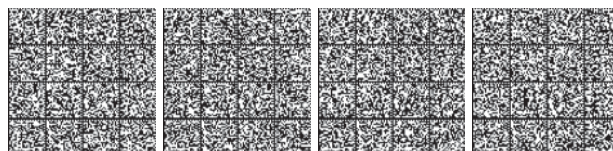


TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2012

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//	181,51
femmina	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	452,18 346	376,49 284	828,67 638,46	679,90 521,71
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41	//

12A09964

